

STATUTO

GIROTONDO RING-A-RING- O'ROSES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GRAVINA IN PUGLIA BA VIA
GIARDINI 24

Numero REA: BA - 567970

Codice fiscale: 07586910726

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-03-2014 - Statuto completo	2
--	---

*Allegato "A"
all'atto n.6658
di raccolta*

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 (Denominazione e sede)

E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381, con sede nel Comune di Gravina in Puglia all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, una società cooperativa sociale avente la seguente denominazione sociale: **"GIROTONDO RING-A-RING-O'ROSES società cooperativa sociale"**.

La cooperativa potrà istituire anche altrove, ai sensi di legge, con delibera dell'organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze che non siano qualificabili come sedi secondarie.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale sopra indicato. Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art.2 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art.3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa, secondo i principi della mutualità e senza fini di speculazione privata, conformemente all'art.1 della legge n.381/1991, si propone di perseguire in modo organizzato, nel rispetto dell'insegnamento della Chiesa Cattolica, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività riportate al successivo art.4.

La cooperativa, inoltre, ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n.142/2001.

Per il raggiungimento ed in funzione di quanto sopra, la cooperativa intende operare attraverso le attività di cui al successivo art.4, mediante l'erogazione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell'art.1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n.381.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Nello svolgimento dell'attività mutualistica la società deve rispettare il principio della parità di trattamento. Al fine

del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla

legge 3 aprile 2001 n.142 e sue successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma ovvero in qualsiasi altra forma, anche di nuova introduzione nell'ordinamento italiano.

Art.4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- 1.1. innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia e per l'adolescenza, quali servizi ludici ed educativi per bambini da 0 (zero) a 12 (dodici) anni e servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero per minori dai 6 (sei) ai 15 (quindici) anni;
- 1.2. gestione di asili nido, scuole di ogni ordine e grado ed istituti universitari parificati;
- 1.3. servizi civili e sociali di ogni genere, quali servizi domiciliari di assistenza e sostegno alle relazioni genitori-figli, di contrasto alla povertà ed alla violenza, nonché di prevenzione dei rischi e del disagio;
- 1.4. attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni in favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- 1.5. organizzazione di vacanze e soggiorni sociali assistiti;
- 1.6. gestione di centri ed attrezzature sportive per minori a rischio e non, così come attività ricreative che comunque consentano di realizzare una migliore utilizzazione collettiva del tempo libero per una integrazione sociale;
- 1.7. promozione di interventi di sostegno e reinserimento sociale; attività di animazione con finalità educative e di socializzazione;
- 1.8. istituzione e gestione di centri residenziali, permanenti e non, di accoglienza e socializzazione, di pronta accoglienza, per minori e/o madri in stato di disagio psicologico che necessitano di un'assistenza continuativa;
- 1.9. attività di formazione e consulenza nei settori sopra elencati;
- 1.10. gestione di servizi di segretariato sociale;
- 1.11. animazione culturale nei quartieri per la gestione del tempo libero attraverso l'organizzazione di spazi teatrali, di parchi giochi e di ludoteche;
- 1.12. attività ed interventi assistenziali, psicologici, sociali, sanitari e formativi atti alla informazione, prevenzione, socializzazione e risocializzazione, educazione e rieducazione, riabilitazione terapeutica, anche attraverso servizi informatici e telematici;
- 1.13. gestione di servizi, direttamente o indirettamente, attinenti a quanto prima elencato.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte

nel rispetto delle normative vigenti in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi, ordini o elenchi.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o privati, direttamente o indirettamente, anche in raggruppamento temporaneo di imprese, per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà chiedere ed avvalersi di tutti i benefici pubblici (U.E., Stato, Regione ed Enti Locali) previsti in favore della cooperazione, nonché di tutti i finanziamenti disposti dall'U.E., da Enti Pubblici e privati e da leggi speciali, per i settori in cui opera.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, quali, solo per indicazione esemplificativa, e non limitativa:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in altre imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- 2) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;
- 3) accendere mutui e stipulare ogni tipo di contratto bancario e finanziario;
- 4) promuovere o partecipare a consorzi fidi di garanzia.

La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Salvo diversa espressa pattuizione, i prestiti effettuati dai soci in favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

TITOLO III

SOCI

Art.5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono assumere la qualifica di soci tutte le persone fisiche che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti

requisiti:

* precedenti esperienze lavorative nei settori di attività della cooperativa o formazione in detti settori;

* condivisione dello scopo sociale;

nonchè, solo qualora il numero dei soci superi le otto unità, gli enti collettivi, con personalità o soggettività giuridica, i cui statuti o attività non siano incompatibili con le finalità della cooperativa, che intendano collaborare attivamente al perseguimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese con oggetto identico o affine a quello della cooperativa o che partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovano, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

Possono, inoltre, essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art.6 (Soci volontari)

Oltre ai soci ordinari, previsti dall'art.5, è prevista la presenza di soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente.

Il numero dei soci volontari non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci. Essi sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci. Ad essi non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto a quelle degli operatori professionali.

Art.7 (Categoria speciale di soci)

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci, ai sensi dell'art.2527, comma 3, cod.civ., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci ordinari.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o alla loro formazione, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione, nei limiti di cui all'art.2527 cod.civ.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt.2422 e 2545-bis cod.civ.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- a)** l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario, del suo inserimento nell'impresa;
- b)** l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c)** l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- d)** il mancato adeguamento agli standard produttivi, se socio lavoratore.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti spettanti ai soci ordinari.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art.5 del presente statuto.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato ed annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art.8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a)** l'indicazione del nome, cognome, domicilio, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;

d) l'ammontare della quota che si intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore ad euro 100 (cento) né superiore ai limiti di legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti, nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt.38 e seguenti del presente statuto.

La domanda di ammissione, se trattasi di enti collettivi, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.9 (Doveri del socio)

Con l'ammissione alla società, fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

* del capitale sottoscritto;

* della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso

delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

* del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a partecipare attivamente alla vita della cooperativa e al perseguimento degli scopi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, fax, e-mail o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art.10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è un ente collettivo.

Art.11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata, alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre ricorso al collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt.38 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art.12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento

degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

e) che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, indicato nel regolamento ai sensi dell'art.6 della legge n.142/2001 e, nel caso di socio volontario, che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

Per quanto riguarda l'esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, si rimanda a quanto stabilito all'art.7 del presente statuto.

Contro la delibera di esclusione, il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt.38 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art.13 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del collegio arbitrale, regolato dagli artt.38 e seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art.14 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi e gli eredi dei soci deceduti hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art.20, comma 4, lett.c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art.2545-sexies cod.civ., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni, ai sensi dell'art.2535, ultimo comma, cod.civ.

A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art.15 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art.14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra di essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3, cod.civ.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.8.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.14.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.8.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro

di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art.14.

Art.16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso della quota in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove ciò non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.12, lettere b), c), d), e) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La cooperativa può comunque compensare con il debito derivante dal rimborso della quota e del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, dal risarcimento dei danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 cod.civ.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art.17 (Trasferimento delle quote dei soci operatori)

Le quote dei soci operatori sono intrasferibili per atto tra vivi. In tal caso il socio potrà recedere ai sensi di legge e del presente statuto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote di valore non inferiore ad euro 100 (cento); la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art.20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita con decisioni dei soci e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della società.

Art.19 (Requisiti di mutualità prevalente)

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi degli artt.2512, 2513 e 2514 cod.civ.; pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è vietato distribuire le riserve fra i soci;

c) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.20 (Bilancio di esercizio e destinazione degli utili)

L'esercizio sociale va dal primo settembre al trentuno agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in conformità alla legge. L'organo amministrativo documenta in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art.2513 cod.civ.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alla condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità

prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art.21 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, provvede alla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- * erogazione diretta;
- * aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art.22 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'art.2477 cod.civ., dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art.24.

Art.23 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate

mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso

espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma si dovrà concludere con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- * l'argomento oggetto della decisione;
- * il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- * l'indicazione dei soci consenzienti;
- * l'indicazione dei soci contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo dello loro contrarietà o astensione;
- * la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- * l'argomento della decisione;
- * il contenuto della decisione;
- * il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art.24 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art.22 ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un

numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti

spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea deve essere convocata presso la sede sociale o anche in altro luogo purchè nel territorio italiano.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., fax, e-mail o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviato al domicilio risultante dal libro soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza. Potrà, altresì, contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per l'eventuale seconda convocazione.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla discussione degli argomenti. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tal caso, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori e sindaci, se nominati, non presenti.

Art.25 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art.26 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art.27 (Diritto di voto e rappresentanza in assemblea)

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel pagamento della quota sociale

sottoscritta.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ai soci enti collettivi sono attribuiti tre voti.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria, e che non sia amministratore o dipendente come disposto nell'art.2372 cod.civ.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art.28 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ed, in sua assenza, dal vice-presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con il voto della maggioranza dei soci presenti. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art.29 (Amministrazione)

La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della loro nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, ed il loro numero sarà determinato, di volta in volta, prima dell'elezione.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci, oppure tra le persone indicate dai soci enti collettivi.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice-presidente.

L'organo amministrativo può essere nominato per un periodo pari a 3 (tre) esercizi sociali o a tempo indeterminato, secondo la decisione dei soci che provvede alla nomina; in

manca di ogni determinazione detto organo si intende

nominato per tre esercizi sociali e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito enunciati per il consiglio di amministrazione si intendono assorbiti in capo all'amministratore unico se nominato in luogo del consiglio di amministrazione.

Art.30 (Compiti degli amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381, comma 4, cod.civ., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art.31 (Consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richieda un terzo degli amministratori.

Il consiglio deve essere convocato presso la sede sociale o anche in altro luogo purchè nel territorio italiano.

L'avviso di convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, è predisposto dal presidente del consiglio e deve essere spedito, a mezzo lettera, fax o e-mail, non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori e gli eventuali sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

La convocazione deve essere spedita a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese

con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art.32 (Integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 cod.civ.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art.33 (Compensi agli amministratori)

All'organo amministrativo spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute in esecuzione dell'incarico, anche il compenso annuo ordinario eventualmente deliberato dall'assemblea.

Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

Art.34 (Rappresentanza legale)

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza legale della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio. L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione sono pertanto autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, verificati dal consiglio di amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice-presidente.

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art.35 (Collegio sindacale)

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti con la decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata con la decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale, se obbligatorio per legge, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il collegio sindacale, se nominato, svolge le funzioni previste dagli artt.2403 e seguenti cod.civ.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.36 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art.37 (Devoluzione del patrimonio sociale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- * al rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.20, lett.c), nonché dei dividendi eventualmente maturati;
- * al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.121 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art.38 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art.39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a)** tutte le controversie insorgenti tra i soci o tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando oggetto di controversia sia la qualità di socio;
- b)** le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di ammissione e di esclusione da socio;
- c)** le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a

tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art.39 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 5.000 (cinquemila); ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.10 e seguenti cod.proc.civ.;

b) tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra soggetti competenti nella materia controversa e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art.35, comma 1, del D.Lgs. n.5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto; fermo restando quanto disposto dall'art.36 del D.Lgs.n.5/2003, i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.35, comma 2, del D.Lgs. n.5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art.40 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza

dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se costituiti.

Art.42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e, in particolare, quelle della legge n.381/1991.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 cod.civ. si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.
FIRMATO MARIO CRISTIANO, PASQUALE TARANTINO, ANGELO OLIVIERI, GAETANO LONERO NOTAIO CON L'IMPRONTA DEL SIGILLO.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23,
comma 3, 4 e 5 del D.Lgs.82/2005, che si trasmette per iscrizione nel Registro delle Imprese.